Maggese
Cose senza furia.

STATUTO
Associazione Maggese APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Maggese APS" *(in alternativa all'acronimo APS si può utilizzare per esteso: "Associazione di Promozione Sociale")*, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di LUCCA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Origini, scopo, finalità, attività)

L'associazione fonda la propria attività sui valori della democrazia, della partecipazione, della solidarietà sociale, dell'inclusione e della libertà di espressione artistica e culturale.
L'associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e opera nel rispetto della dignità umana, promuovendo il contrasto a ogni forma di discriminazione, violenza o esclusione sociale.
L'associazione si oppone a qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, sessismo, omolesbobitransfobia, abilismo, xenofobia e discriminazione fondata su origine etnica o sociale, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, identità di genere, orientamento affettivo o disabilità.
Attraverso le proprie attività artistiche, culturali e sociali, l'associazione promuove il rispetto reciproco, la pluralità dei linguaggi espressivi, l'accessibilità della cultura e la partecipazione attiva delle persone alla vita collettiva.

L'associazione nasce dall'attività musicale decennale del gruppo "esterina" e da l'esperienza artistica, culturale e umana sviluppatasi attorno al loro percorso.
Questo movimento di natura culturale, attraverso la musica, gli eventi e la valorizzazione degli spazi non convenzionali ha contribuito alla spontanea nascita di relazioni umane, culturali e ad una forte attenzione alla dimensione comunitaria della provincia e dei territori

marginali in quanto Luoghi di produzione e contaminazione culturale, dove il linguaggio artistico è agente attivatore di relazioni umane autentiche.
È da questa visione culturale e comunitaria, e non da finalità di sostegno, promozione o rappresentanza della realtà musicale stessa, che nasce l'idea dell'associazione come strumento autonomo di raccolta, ampliamento e sviluppo del patrimonio umano, artistico e relazionale.

Lo scopo dell'associazione è promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi culturali quali concerti, mostre, rassegne artistiche, spettacoli, laboratori, incontri, e iniziative multidisciplinari aperte alla comunità.
L'associazione intende valorizzare il territorio come spazio di produzione culturale, relazione sociale e sperimentazione creativa, sostenendo artisti emergenti, percorsi indipendenti e pratiche culturali accessibili, favorendo la creazione di reti tra realtà culturali, associazioni, istituzioni e cittadini con la finalità di contrastare l'isolamento culturale e incentivare forme di partecipazione attiva e aggregazione comunitaria.
Attraverso tali attività l'associazione intende contribuire allo sviluppo culturale e sociale del territorio promuovendo valori di collaborazione, inclusione, mutualità, condivisione e accessibilità culturale, riconoscendo il valore delle esperienze artistiche nate in contesti locali, periferici o non convenzionali e favorendo la libertà di espressione creativa come strumento di crescita collettiva.

L'associazione intende promuovere attività di residenza artistica intese come spazi temporanei di incontro, ricerca, produzione e condivisione tra artisti, musicisti, artigiani, operatori culturali e comunità locali, favorendo la permanenza creativa nei territori e la nascita di percorsi artistici collettivi capaci di valorizzare il dialogo tra persone, luoghi e linguaggi espressivi differenti. Tali attività potranno svolgersi anche all'interno di contesti non convenzionali, rurali, periferici o rigenerati, con l'obiettivo di incentivare processi di sperimentazione culturale, aggregazione sociale e restituzione artistica aperta alla comunità.
L'associazione riconosce inoltre il valore sociale dell'arte e della cultura quali strumenti di inclusione, partecipazione e crescita collettiva, promuovendo attività, laboratori, percorsi educativi e iniziative artistiche rivolte alla comunità e finalizzate a favorire l'incontro tra persone, il contrasto all'isolamento sociale e la valorizzazione delle diversità individuali e culturali. Attraverso linguaggi creativi, espressivi e manuali, l'associazione intende incentivare processi di partecipazione attiva, accessibilità culturale e sviluppo di relazioni inclusive, anche in collaborazione con realtà educative, sociali, associative e territoriali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

Attività di interesse generale

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:
Organizzazione, promozione e gestione di eventi culturali, artistici e ricreativi, tra cui concerti, spettacoli, rassegne musicali, teatrali e cinematografiche, mostre d'arte anche in forma digitale, festival, incontri, residenze artistiche e in genere qualsiasi manifestazione o iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, sociale e territoriale;
Realizzazione di laboratori, workshop, corsi, seminari, percorsi educativi e formativi rivolti a bambini, giovani e adulti, finalizzati alla promozione della cultura, dell'arte, della partecipazione sociale, dell'inclusione e della libera espressione creativa;
Promozione e realizzazione di attività artistiche, culturali, educative e laboratoriali rivolte anche a persone in condizioni di fragilità, disabilità, marginalità o vulnerabilità sociale, favorendo percorsi di inclusione, partecipazione attiva, autonomia, relazione e accessibilità culturale attraverso linguaggi creativi, espressivi e manuali;

Promozione di attività di residenza artistica, intese come spazi temporanei di incontro, ricerca, produzione e condivisione tra artisti, musicisti, artigiani, operatori culturali e comunità locali, anche all'interno di contesti non convenzionali, rurali, periferici o oggetto di rigenerazione culturale e sociale;
Produzione, diffusione e distribuzione di contenuti culturali a carattere artistico e sociale, inclusa la realizzazione e distribuzione di materiale audiovisivo, editoriale, fotografico, musicale, discografico e multimediale;
Progettazione, sviluppo, promozione e gestione di strumenti e applicativi digitali, piattaforme e applicazioni finalizzate all'organizzazione e alla gestione della vita associativa, delle attività culturali, educative e sociali, nonché al supporto operativo, organizzativo e comunicativo di enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi informali e realtà territoriali coerenti con le finalità associative;
Promozione di collaborazioni, reti territoriali e progettualità condivise con associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni culturali, fondazioni, realtà educative e sociali, artisti, operatori culturali e soggetti del Terzo Settore;
Partecipazione, organizzazione e collaborazione in qualsiasi attività connessa, affine o complementare agli scopi associativi, utile al perseguimento delle finalità culturali, artistiche, educative e sociali dell'associazione.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'organo di amministrazione può conferire la qualifica di socio onorario a persone che si siano particolarmente distinte per meriti culturali, artistici, sociali o per il contributo apportato al perseguimento delle finalità associative.
I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa e godono degli stessi diritti e doveri degli altri associati.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- non arrecare danni materiali o morali all'associazione, ai suoi spazi o alla sua immagine;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri associati, degli organi sociali e delle finalità dell'associazione;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- comportamento contrario alle finalità associative o tale da arrecare danno morale, materiale o reputazionale all'associazione;
- comportamenti incompatibili con i principi di rispetto, inclusione, correttezza e partecipazione democratica dell'associazione;
- morosità protratta nel pagamento della quota associativa;
- utilizzo improprio del nome, degli spazi, dei beni o delle attività dell'associazione;
- condotte discriminatorie, violente, diffamatorie o gravemente lesive nei confronti degli associati, dei volontari o dei collaboratori;
- perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione;

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo di amministrazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dall'organo di amministrazione o dal regolamento interno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente
- il Vicepresidente
- Il Segretario
- l'Organo di controllo (quando obbligatorio ai sensi della normativa vigente o qualora l'Assemblea ne deliberi la nomina)

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore è attribuito un solo voto. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (oppure 5 in caso il numero degli associati superi i 500)
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- L'Assemblea delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione adottati dall'organo di amministrazione

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare presidente,vicepresidente e segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sulla nomina di associati onorari;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- adottare eventuali regolamenti interni per il funzionamento delle attività associative e degli spazi gestiti dall'associazione;
- coordinare l'attività dei volontari e degli eventuali collaboratori dell'associazione;
- conferire deleghe operative a singoli consiglieri o gruppi di lavoro per specifiche attività associative;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità associative;
- predisporre e partecipare a bandi, progetti culturali, sociali e formativi coerenti con le finalità associative;
- definisce i compiti dei singoli membri dell'organo di amministrazione, incluso il segretario;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti illimitatamente nel tempo.
Il Vicepresidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti e dura in carica quanto l'Organo stesso.

Il Segretario è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. Cura la tenuta dei verbali e dei libri associativi salvo diversa attribuzione deliberata dall'Organo di amministrazione.

In caso di cessazione di un componente dell'organo di amministrazione può subentrare il primo dei non eletti in caso di decisione dell'assemblea, in mancanza, o qualora non si proceda al subentro, l'organo di amministrazione continua a operare purché sia mantenuto il numero minimo dei componenti previsto dallo Statuto.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi amministrativi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri e Registro)

Sono istituiti e regolarmente tenuti i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il libro dei cespiti, contenente l'elenco dei beni mobili durevoli, delle attrezzature e degli eventuali beni strumentali di proprietà dell'associazione, con indicazione della data di acquisizione, del valore e dello stato di utilizzo;

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto **FIRME**

Sig. Fabio Angeli

Sig. Daniele Pacini

Sig. Arturo Pacini

Sig. Massimiliano Grasso

Sig. Tommaso Marraccini

Sig. Paolo Volpi

Sig. Davide Pacini

Sig. Marioni Federico

Sig. Federico Fischanger

Sig. Davide Tognocchi

Luogo e data
LUCCA 03/07/2026